

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO NAZIONALE
DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

L'anno 2002, il giorno 19 dicembre 2002, alle ore 16.00, nella sede nazionale dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, si sono riunite le delegazioni trattanti per la stipulazione del contratto integrativo nazionale dei segretari di cui all'art. 4 del CCNL del 16.05.2001.

Le parti, in attuazione dell'art.4, del CCNL del 16.05.2001, il quale prevede al punto f) che la contrattazione collettiva decentrata integrativa abbia ad oggetto i "criteri per la definizione delle modalità di svolgimento e di partecipazione ai corsi per l'accesso e la progressione in carriera, l'aggiornamento e la specializzazione", in via preliminare, facendo seguito a quanto disposto dal CdA nazionale con deliberazione 327/2002, in cui si esprime parere favorevole in merito all'abolizione della percentuale stabilita per l'iscrizione all'albo in fascia A dei segretari partecipanti idonei al corso di cui all'art. 14, comma 2, del D.P.R.465/1997, manifestano piena condivisione delle argomentazioni contenute nel provvedimento e rilevano l'opportunità di rimuovere le attuali preclusioni, prescritte dalla richiamata normativa, relative al numero massimo degli idonei ai corsi di specializzazione organizzati dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione finalizzati all'iscrizione nella fascia professionale B (SPES) ed A (SEFA).

Ca

Sh

Per l'effetto le parti concordano in merito a quanto segue: "Per il conseguimento di idoneità a seguito dei corsi di specializzazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14 del D.P.R. N. 465/1997, a cui partecipano i segretari, in servizio alla data di entrata in vigore del CCNL del 16 maggio 2001, iscritti alle fasce B e C per effetto della norma di primo inquadramento (art. 35 dello stesso contratto), si prescinde dalle limitazioni percentuali previste dal citato art. 14 del D.P.R. 465/1997".


Luca

All'uopo, occorre tuttavia, delineare, in funzione della trasparenza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, criteri oggettivi che consentano di operare una selezione meritocratica tra i partecipanti ai suddetti corsi al fine di impedire un accesso indiscriminato alle prescritte idoneità, in conformità alla ratio del D.P.R. 465/1997 e del CCNL di categoria.

+

Le parti concordano, altresì, sulla necessità di risolvere, con il presente accordo, l'annosa questione relativa alla determinazione dei criteri di calcolo dell'anzianità di servizio ai fini del passaggio alla fascia superiore, dovute all'adozione da parte del CdA nazionale della deliberazione 276/2001 e delle successive deliberazioni 408/2001, 180/2002, 263/2002, 306/2002, consentendo il passaggio alla fascia superiore per tutti i segretari la cui posizione è inquadrabile nella fattispecie descritta

Luca



19 Dec 2002


dalla deliberazione 276/2001 e cioè che abbiano maturato gli anni di servizio previsti per il passaggio alle fasce professionali "B" ed "A" alla data del primo giugno 2001.

Roma, 19 dicembre 2002

Per la Delegazione trattante di parte pubblica

Per le OO. SS.

Gianluca Susta



Liborio Iudicello (U.N.S.C.P.)

Salvatore Currao (U.N.S.C.P.)

Antonio Meola (U.N.S.C.P.)

Velio Alia (CISL -FPS)

Alessandro Annibali (CISL FPS)

Maria De Zio (CISL FPS)

Carlo Fiordaliso (UIL FPL ANSAL)

Sauro Brecciaroli (UIL FPL ANSAL)

Francesco Bari (UIL FPL ANSAL)

Gianni Pagliarini (FP CGIL)

Orazio Parisi (FP CGIL)

Gianguido Santucci (FP CGIL)